



*Regione Campania
Al Capo Ufficio Legislativo
del Presidente*

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO

Prot.2021 - 0013464 /UDCP/GAB/UL del 22/06/2021 U

Fascicolo:INTERROGAZIONI -

Al Direttore Generale Attività Legislativa
del Consiglio Regionale della Campania
protocollo.dg.legislativa@cr.campania.it

Oggetto: Interrogazione consiliare a risposta scritta di cui al R.G. n. 244 concernente "Criteri e procedimenti applicati per gli atti di ripetizione del credito derivanti dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2019".

In ordine all'interrogazione in oggetto - a firma dei Consiglieri regionali Gianpiero Zinzi, Severino Nappi, Attilio Pierro, Anna Rita Patriarca, Stefano Caldoro, Massimo Grimaldi, Michele Schiano Di Visconti, Marco Nonno, Nunzio Carpentieri e Alfonso Piscitelli - si trasmettono, in allegato, gli elementi di riscontro fatti pervenire dalla Direzione Generale per le *Risorse Umane*.

Prof. Alfonso Celotto
Alfonso Celotto

PC/MP



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Umane
UOD Trattamento Economico

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2021. 0328000 18/06/2021 13,57
Rit. : 551405 Tratt. econ. pers. res. gest.

Ass. : 5514 Direzione Generale per le riso...

Classifica : 7.1.19.



Alla Direzione Generale per le Risorse Umane
50.14.00

Oggetto: Oggetto: Interrogazione a risposta scritta a firma dei Consiglieri regionali Gianpiero Zinzi, Severino Nappi, Attilio Pierro, Anna Rita Patriarca, Stefano Caldoro, Massimò Grimaldi, Michele Schiano Di Visconti, Marco Nonno, Nunzio Carpentieri e Alfonso Piscitelli - Reg. Gen. n. 244 - concernente "Criteri e procedimenti applicati per gli atti di ripetizione del credito derivanti dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2019".

Il riferimento alla nota prot. 2021-13043/UDCP/GABUL del 16/06/2021, con la quale si trasmetteva l'Interrogazione in oggetto ed in conformità alle indicazioni nella stessa contenute, si rappresenta quanto segue.

In riferimento ai punti:

1. *"Le ragioni che hanno spinto il Consiglio regionale della Campania a non attivare negli anni successivi alla pubblicazione della Sentenza n. 172 della Corte dei Conti, e nei termini previsti dalle norme vigenti, ogni azione a difesa delle attività lavorative svolte dal personale tutto".* Sul punto appare evidente che tali valutazioni sono di esclusiva competenza del Consiglio Regionale e dei suoi Uffici amministrativi.
2. *"Per quale motivazione, nel rispetto dei ruoli distinti di personale, sembrerebbero essere state adottate modalità disomogenee di procedura amministrativa, anche considerando che la dichiarazione di incostituzionalità è intervenuta su contratti i cui effetti giuridici si erano già esauriti, se - prima di avviare una costosa e complessa attività di recupero - si sia proceduto ad una valutazione sulla legittimità della ripetizione delle somme percepite in buona fede alla luce degli orientamenti giurisprudenziali in materia".* Con ordinanza dell'8 ottobre 2018, la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, nell'ambito del giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Regione Campania per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dell'art. 2, commi 2 e 4 (recte: dell'art. 2), della legge della Regione Campania 3 settembre 2002, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 16 maggio 2001 n. 7 e 11 agosto 2001, n. 10 - Disposizioni in materia di personale), e dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 12 dicembre 2003, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 20 - Disposizioni in materia di personale), nella parte in cui il primo sostituisce il comma 2 e il secondo inserisce il comma 4 nell'art. 58 della legge della Regione Campania 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di finanza regionale anno 2001). Con la sentenza n. 146/2019 la Suprema Corte ha dichiarato l'incostituzionalità delle predette norme. La Corte dei Conti, con decisione n. 172 del 30/07/2019, nel prendere atto della sentenza n. 146/2019, non ha parificato sul rendiconto 2016, le poste passive concernenti i trasferimenti al Consiglio regionale, in relazione al trattamento accessorio del personale erogato senza titolo, ed ha statuito *"Sono fatti salvi i profili sostanziali, anche ai fini della responsabilità erariale, di doveroso recupero del credito nei confronti dei percettori materiali degli emolumenti non dovuti"*. Il Consiglio Regionale nel novembre 2020 ha trasmesso ordini di recupero

per indebito arricchimento nei confronti dei dipendenti della Giunta, che nel periodo 2009-2019, essendo stati comandati presso il Consiglio, avevano percepito tali indennità che poi si sono rivelate senza titolo. In particolare, il Consiglio quantificava l'importo a lordo, ed ai sensi dell'art. 150 comma 1 DL 34/2020, convertito in Legge 77/2020, determinava l'importo netto da recuperare. Inoltre, precisava che *"Il presente atto è dovuto, privo di valenza provvedimentale, vincolato ed obbligatorio per l'Amministrazione che è tenuta al recupero del credito nei confronti dei percettori materiali degli emolumenti percepiti sulla base di un titolo dichiarato illegittimo anche al fine di evitare profili di danno erariale"*. Infine, invitava tutti i dipendenti a prendere visione degli atti indicando l'Ufficio competente. La Direzione Generale del personale in conformità alle indicazioni ricevute con nota prot. 2020-31923/UDCP/GAB/VCG2 del 18/11/2020, provvedeva a comunicare ai diversi dipendenti interessati, il recupero mensile ed il relativo piano di ammortamento entro i limiti di legge, diversificandone la durata sulla base dell'ammontare del debito. Tali quantificazioni hanno tenuto conto della necessità di non incidere significativamente sulle esigenze di vita del lavoratore esercitando appunto la facoltà di rateizzazione massima consentita. La citata comunicazione, unitamente a quella del Consiglio, in busta chiusa, sono state notificate ai dipendenti per il tramite degli Uffici di appartenenza. Infine, con nota prot. 0142133 del 15/03/2021 si è informato il Consiglio regionale che con la mensilità di marzo si era dato avvio al procedimento di recupero e si richiedevano le modalità di trasferimento delle somme secondo le indicazioni contenute nelle citate Decisioni della Corte dei Conti;

3. *"Per quale motivazione, altresì, in questi giorni, si è proceduto con l'attivazione di un Gruppo di lavoro interdirezionale, a mesi di distanza dalla Sentenza, per il recupero delle somme, preso atto che risultano già fissate le udienze presso le sedi giudiziarie competenti su istanza di gran parte del personale interessato, azione amministrativa che si rileva a solo discapito della efficienza dell'Ente"*. Sul punto, non si ravvisano profili di competenza trattandosi di un gruppo di lavoro costituito ed attivato dal Consiglio Regionale.
4. *"Quali approfondimenti siano stati trattati dagli Uffici competenti della Giunta e del Consiglio, ivi compreso l'ufficio Speciale dell'Avvocatura regionale, rispetto alla decisione di procedere al recupero delle somme senza sentenze definitive e se non sia opportuno procedere ad una verifica della legittimità di tale scelta"*. Atteso il tenore degli ordini di recupero il cui contenuto già è stato richiamato al precedente punto 2 e visto che la pretesa creditoria è stata azionata dal Consiglio che ha formato e detiene stabilmente la documentazione attestante il citato credito, si ritiene che lo stesso Consiglio abbia già approfonditamente valutato tutte le circostanze del caso e la legittimità di tali scelte.
5. *"In ultimo, in un momento pandemico di tale rilevanza mondiale, ancora in atto, come si intendono tutelare i lavoratori e il lavoro svolto, ovvero il livello di vita degli stessi, preso atto che a livello regionale e nazionale, in tutti i settori, si sta procedendo con azioni di sostegno e salvaguardia"*. Sul punto non si ravvisano aspetti di competenza.

Il Dirigente
Dott. Salvatore De Maio

